

**TRIBUNALE DI SULMONA**  
**SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

per

- prof. **BONITATIBUS Panfilo**, nato il 28.4.1968 a Pettorano Sul Gizio (AQ) ed ivi residente alla Via dei Marrucini n. 3 (c.f.: BNTPL68D28G524R), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (**all. 1**), dall'Avv. Gabriele TEDESCHI (c.f. TDSGRL56C15H007N) presso il cui studio in Sulmona, alla via Galileo Galilei n. 2, domicilia, con la dichiarazione espressa che il medesimo avvocato intende ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento al numero di fax: 0864 51770 o al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): avv.gabrieletedeschi@cnfpec.it ;

**-ricorrente-**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/a;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del Dirigente *p.t.*, con sede in L'Aquila alla via Ulisse Nurzia – Loc. Boschetto Pile;

- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE L'AQUILA**, in persona del Dirigente *p.t.*, con sede in L'Aquila alla via Rocco Carabba n. 4 ;

**-resistenti-**

**NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di L'Aquila per l'anno scolastico 2016/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria e di assegnazione di cattedre nella Provincia di L'Aquila per la classe "A051") per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

***-controinteressati-***

**AVVERSO**

il provvedimento <**Nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola**>, a mezzo del quale si dispone l'assegnazione del ricorrente, a far data dal 1° settembre 2016 e per il prossimo triennio, presso l'istituto R. MATTIOLI (CHIS00700P) sito nel comune di San Salvo (Ch), ovvero nell' Ambito Territoriale della Provincia di Chieti invece che in quello della Provincia di L'Aquila.

**PREMESSO**

- 1)** che il prof. Panfilo Bonitatibus, di anni 48, celibe, è docente con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di II° grado per la classe di concorso "A051" (lettere e latino nei licei e istituto magistrale) di cui alla Tabella "A" del DM n. 62 del 13.7.2011;
- 2)** che nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 il medesimo, in servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Ovidio" di Sulmona, veniva immesso in ruolo e quindi assunto con contratto a tempo indeterminato, secondo il CCNL di riferimento (**all. 2**);
- 3)** che il ricorrente, già inserito nella graduatoria ad esaurimento (GAE) della Provincia di L'Aquila per la classe di concorso sopra citata, il 27.5.2016 presentava regolare richiesta di <mobilità territoriale> per assegnazione ambito provinciale – Provincia di L'Aquila (**all. 3**);
- 4)** che in particolare l'istante, come detto <non coniugato> e figlio di Gennaro Bonitatibus, a tutt'oggi residente a Pettorano sul Gizio alla via Mulino n. 5, con la predetta domanda chiedeva il ricongiungimento al genitore;
- 5)** che successivamente il prof. Bonitatibus riceveva regolare notifica di convalida della suddetta domanda (**all. 4**) con punteggio base calcolato in 33 punti, più 6 punti

aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento ( Comune di Pettorano Sul Gizio; Ambito Provincia di L'Aquila – Regione Abruzzo ), per un totale quindi di 39 punti;

6) che tuttavia, per sua grande sorpresa, in base a <Nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola>, il ricorrente si vedeva assegnare quale sede di lavoro, con immissione in ruolo a far data dal 1° settembre 2016, l'istituto R. Mattioli sito nel comune di San Salvo, in provincia di Chieti, come da lettera inoltratagli via PEC a firma del Servizio Scuole il 31 agosto 2016 (**all. 5**);

7) che detta assegnazione, stabilita per la durata minima di 3 anni, doveva e deve dirsi senz'altro illegittima e nulla in quanto disposta, dalla Direzione generale del personale scuola, a seguito della non corretta considerazione dei requisiti del nostro assistito, ovvero associando all'algoritmo che oggi, com'è noto, regola in modo automatico il collocamento dei docenti nei vari <ambiti territoriali>, non i 39 punti ad esso spettanti di diritto, ma solo 33 punti, con conseguente errata collocazione del medesimo in graduatoria e suo dirottamento in <provincia> e <ambito> diversi da quelli indicati con la ormai nota richiesta, e cioè <Ambito Provincia di Chieti> invece che <Ambito Provincia di L'Aquila>;

8) che a mezzo di nota a sua firma del 15.9.2016 (**all. 6**), depositata in pari data, l'odierno ricorrente inoltrava immediato reclamo scritto all'Ufficio Scolastico dell'Aquila, non ricevendo però alcuna risposta;

9) che trascorse inutilmente due settimane, sempre il prof. Bonitatibus, questa volta a mezzo di lettera a firma del sottoscritto inviata via pec all'Ufficio Scolastico della Provincia di L'Aquila il 30.9.2016 e regolarmente ricevuta (**all. 7**), denunciava di nuovo l'assoluta illegittimità del provvedimento *de quo*, evidenziando la mancata attribuzione, nei suoi confronti e a suo danno, vista l'assenza di qualsiasi motivo, del “< *punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento* > pari a 6 punti” , con richiesta di porre

rimedio all'errore “*con ogni inevitabile conseguenza in ordine al disposto trasferimento*”;

**10)** che infatti al prof. Bonitatibus venivano assegnati 33 punti invece dei 39 spettantegli e ciò ovviamente determinava uno slittamento verso il basso di quella che avrebbe dovuto essere la sua corretta collocazione nella GAE, con ingiusta perdita di svariate posizioni, a vantaggio evidentemente di quei colleghi che pure avevano meno di 39 punti;

**11)** che di certo se la posizione del ricorrente fosse stata vagliata nel modo corretto, con riconoscimento anche dei 6 punti relativi al richiesto <ricongiungimento>, lo stesso avrebbe visto accolta la sua richiesta di mobilità territoriale con assegnazione nell'ambito provinciale della Provincia di L'Aquila;

**12)** che anche quella seconda richiesta restava senza alcun seguito, tant'è che ad oggi vista la grave ingiustizia subita dal prof. Bonitatibus e considerato il notevole pregiudizio che già si verifica in capo ad esso, dovendo il medesimo affrontare un lungo e costoso viaggio, null'altro resta da fare al ricorrente se non adire la competente autorità giudiziaria per tutelare i propri interessi.

\* \* \*

#### ***SUL FUMUS BONI JURIS***

Lamenta il nostro assistito la errata applicazione, a suo ingiusto svantaggio, della procedura che regola la mobilità territoriale del personale docente. Nel caso specifico, alla luce della suesposta premessa, può senz'altro dirsi che il dato rilevante della vicenda stia nel mancato riconoscimento, in sede di vaglio conclusivo della domanda del prof. Bonitatibus, correttamente compilata e tempestivamente inoltrata, del <punteggio suppletivo> già assegnatogli, come per legge, a tutela della comprovata esigenza di avvicinamento alla famiglia.

Invero l'odierno deducente, subito dopo il <passaggio di ruolo>, avanzava formale richiesta di mobilità nel pieno rispetto del contenuto dell'**Ordinanza MIUR n. 241 dell'8.4.2016**.

Secondo l'art. 8/n. 4 della citata ordinanza *“Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità”*.

Sempre per la testè citata fonte normativa (Art. 4/n. 4-lett. d) *“Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, nella quale lo stesso dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda”*.

Nella propria domanda il prof. Bonitatibus dichiarava che suo padre Gennaro è *“residente nel Comune di Pettorano sul Gizio (prov. AQ) – via Mulino n. 5 dal 1988”*, dunque da epoca di molto anteriore ai termini di presentazione della domanda.

In effetti all'atto di ricevere la conferma di ricezione della propria domanda di mobilità, il prof. Bonitatibus, avendo già dichiarato con la stessa di essere <celibe> e di voler ottenere il ricongiungimento al padre, come detto residente nel territorio della Provincia di L'Aquila, poteva verificare che a fronte dei dati da esso allegati, gli venivano attribuiti, oltre a quelli spettantegli per i suoi requisiti professionali (33 punti), 6 punti in più. Dunque, sin qui *nulla quaestio*, nel senso che l'esigenza prospettata dal ricorrente riceveva <sulla carta> la giusta tutela.

Tuttavia, non appena disposti i trasferimenti per il nuovo anno scolastico, il prof. Bonitatibus, assegnato - come più volte ricordato - non in una scuola della Provincia di L'Aquila, ma fuori di detto ambito provinciale, ovvero all'istituto R. MATTIOLI nel comune di San Salvo (CH), passando al vaglio la posizione sua e quella di altri insegnati si accorgeva di essere stato pretermesso a vantaggio di colleghi che, a parità di requisiti e punteggio, non avevano particolari esigenze familiari. Tale circostanza, evidentemente, poteva e può significare solo una cosa, e cioè che all'atto di assegnazione delle cattedre, i <6 punti > di cui abbiamo detto, non erano affatto presi in considerazione.

A questo punto va detto che, ancora in base alla citata ordinanza n. 241 dell'8.4.2016 di attuazione del CCNI sulla mobilità, le assegnazioni degli ambiti hanno come base dell'algoritmo il punteggio di ciascun docente. Ciò premesso, solo una conclusione è possibile: nel caso del prof. Bonitatibus il punteggio posto a base dell'algoritmo non è stato quello già confermato con la nota di ricezione della domanda, ma un punteggio più basso, non comprensivo dei 6 punti relativi al richiesto ricongiungimento familiare e per questo errato.

\* \* \*

#### ***SUL PERICULUM IN MORA***

Data la particolarità della situazione sopra descritta, l'urgenza della pronuncia è ovviamente motivata da molteplici necessità, ovvero:

**a)** tutelare il diritto del prof. Bonitatibus, attualmente in <permesso temporaneo> per malattia, a non essere trasferito “fuori dell'ambito provinciale” ad esso spettante per legge, prima che detto periodo giunga a termine e che lo stesso sia quindi costretto a raggiungere, ad anno scolastico in corso, la sede di lavoro erroneamente assegnatagli;

b) garantire la continuità e la qualità della assistenza materiale e morale prestata dal prof. Bonitatibus al proprio genitore, persona che in quanto sola e molto avanti negli anni, può contare solo nella vicinanza del figlio;

c) evitare appunto che lo stato fisico e psicologico del signor Gennaro Bonitatibus, padre del ricorrente, possa peggiorare in modo irreparabile anche a causa della assenza da casa di quest'ultimo.

Risulta ovvio che nell'ipotesi in oggetto tutti i riferiti diritti e interessi sarebbero gravemente e irrimediabilmente compromessi dal tempo necessario a far valere le proprie ragioni attraverso un ordinario giudizio di cognizione.

Appare incontrovertibile infatti che se il prof. Bonitatibus fosse costretto a recarsi quotidianamente presso l'istituto R. MATTIOLI di San Salvo vedrebbe di fatto vanificato il proprio diritto al ricongiungimento familiare in quanto si troverebbe nella impossibilità oggettiva di convivere con il padre, se non per poche ore al giorno. A conferma di ciò si considerino i dati che seguono:

1) la distanza tra Pettorano sul Gizio e San Salvo, ovvero lo spazio che il prof. Bonitatibus sarebbe costretto a coprire a causa del suo trasferimento, è pari a circa 153 Km, per un totale di più di 300 km giornalieri;

2) in virtù di ciò, la quantità di tempo che la percorrenza quotidiana del tratto in questione sottrarrebbe alla ricorrente (circa 3 ore e mezza tra andata e ritorno) è di certo significativa se rapportata alla finalità del richiesto <ricongiungimento>;

3) l'attività di insegnante comporta come è ovvio, tra ore di lezione, consigli di classe, collegi docenti e gruppi di lavoro, un impegno quotidiano che può arrivare ad occupare molte ore, anche pomeridiane.

4) premesso quanto sopra non può negarsi che per il prof. Bonitatibus, il servizio presso la nuova sede di assegnazione, comporterebbe una notevole riduzione, in termini di tempo, della sua presenza tra le pareti domestiche.

È dunque sussistente il requisito del *periculum in mora* e la evidente necessità di apprestare una tutela immediata ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

\* \* \*

- Va aggiunto infine che l'ammontare del reddito dell'istante relativo all'anno 2015 (reddito imponibile ai fini IRPEF), così come da autocertificazione prodotta (**all. 8**), consente l'applicazione al caso specifico sia dell'art. 152 disp. Att. Del Codice di Procedura Civile (<esenzione dal pagamento di spese ed onorari di giudizio>) sia del disposto dell'art. 37, comma 6/lett. b n. 2 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 (<esenzione dal pagamento del contributo unificato).

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il **prof. Panfilo BONITATIBUS**, come sopra rappresentato e difeso, con riserva di ulteriori deduzioni all'esito di quelle che eventualmente articolerà la controparte,

#### **RICORRE**

all'Onorevole Tribunale adito affinché, facendo uso dei poteri concessi dall'art. 700 c.p.c. del quale ricorrono i presupposti, voglia

- emettere con decreto inaudita altera parte o con ordinanza, previa audizione delle parti, tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni e necessari alla cessazione immediata della situazione di pregiudizio determinata nei confronti del ricorrente dal provvedimento intestato <**Nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola**>, a mezzo del quale si dispone l'assegnazione del ricorrente, a far data dal 1° settembre 2016 e per il prossimo triennio, presso l'istituto R. MATTIOLI



(CHIS00700P) sito nel comune di San Salvo (Ch), ovvero nell' Ambito Territoriale della Provincia di Chieti, per la classe di concorso "A051" ;

ovvero

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in ricorso, che l'assegnazione, con durata minima di tre anni, del prof. Panfilo BONITATIBUS presso l'istituto R. MATTIOLI (CHIS00700P) sito nel comune di San Salvo (Ch), fissato con <Nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola> è inefficace, illegittimo e nullo;
- in alternativa ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo di annullare il suddetto provvedimento;
- riconoscere e dichiarare in ogni caso il diritto del prof. Panfilo BONITATIBUS, per tutti i motivi di fatto indicati in premessa, a vedersi assegnato come ambito territoriale di insegnamento, quello della Provincia di L'Aquila, già indicato dal ricorrente nella richiesta di <mobilità territoriale> ;
- di conseguenza ordinare agli enti resistenti di riformulare l'assegnazione a cattedra del prof. Bonitatibus nell'ambito territoriale della Provincia di L'Aquila;
- condannare i resistenti al pagamento delle spese di lite.

\* \* \*

Oggetto dell'eventuale giudizio di merito sarà l'impugnazione del provvedimento <Nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola>, e per l'effetto, l'accertamento della inefficacia, illegittimità e nullità della assegnazione del ricorrente presso l'istituto R. MATTIOLI (CHIS00700P) sito nel comune di San Salvo (Ch), ovvero nell' Ambito Territoriale della Provincia di Chieti, e la conseguente richiesta di accertamento del diritto del prof. Panfilo BONITATIBUS ad essere assegnato nell'ambito territoriale già indicato nella richiesta di <mobilità territoriale>

- Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.
- Solo nella denegata ipotesi di rigetto della domanda voglia il giudice adito compensare le spese di lite tra le parti.

Si allegano in copia:

- 1) Procura alle liti;
- 2) CCNL Scuola 2006-2009;
- 3) Richiesta di <mobilità territoriale> del 27.5.2016 per assegnazione ambito provinciale – Provincia di L'Aquila ;
- 4) Atto di notifica di convalida della domanda presentata dal prof. Bonitatibus;
- 5) PEC del Servizio Scuole del 31.8.2016;
- 6) Reclamo del 15.9.2016 a firma del prof. Panfilo Bonitatibus all'Ufficio Scolastico dell'Aquila;
- 7) Lettera a firma Avv. Gabriele Tedeschi inviata via pec all'Ufficio Scolastico della Provincia di L'Aquila il 30.9.2016 con relative ricevute;
- 8) Autocertificazione a firma del ricorrente sulla propria situazione reddituale e documento identità.

***Si dichiara che il valore del procedimento, determinato ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ., è indeterminabile e che è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30/5/2002, n. 115***

Sulmona, lì 18 ottobre 2016

Avv. Gabriele TEDESCHI

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA'**  
**DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C**

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce al ricorso di cui sopra

**PREMESSO CHE**

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento della inefficacia, illegittimità e nullità della assegnazione del ricorrente, a seguito di regolare presentazione di richiesta di <mobilità territoriale> con istanza di ricongiungimento familiare, presso l'istituto R. MATTIOLI (CHIS00700P) sito nel comune di San Salvo - Ambito Territoriale della Provincia di Chieti, con conseguente revoca della <Nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola>, nonché il riconoscimento del diritto del medesimo ad essere assegnato, sempre per la classe di concorso "A051", presso un istituto scolastico sito nell'Ambito Territoriale della Provincia di L'Aquila;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti già inseriti nelle GAE della Provincia di L'Aquila, immessi in ruolo nel 2016 e assegnatari di cattedre per la classe di concorso "A051" nella Provincia di L'Aquila, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

**RILEVATO CHE**

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- Anche la notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa e comunque non potrebbe contemplare la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo"* (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.

- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula

**ISTANZA**

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso

**VOGLIA**

autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ([www.abruzzo.istruzione.it](http://www.abruzzo.istruzione.it)), sia su quello del MIUR Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale della provincia di L'Aquila ([www.csalaquila.it](http://www.csalaquila.it));
- quanto al MIUR, all'Ufficio scolastico regionale per il l'Abruzzo e U.S.R Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza;

Con osservanza.

Sulmona, lì 18 ottobre 2016

Avv. Gabriele TEDESCHI